



COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 15/03/2024

OGGETTO: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quindici** del mese di **marzo** alle ore **14:00**, in Casamicciola Terme, nuova sede comunale (convento dei Padri Passionisti), previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica **Straordinaria**, ed in **seconda** convocazione.

In seguito all'appello nominale, risultano:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
FERRANDINO GIUSEPPE	SINDACO	Si	
BARBIERI IGNAZIO	CONSIGLIERE	Si	
MATTERA GIOVANNI	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Si	
BARILE GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si	
CIMMINO LOREDANA	CONSIGLIERE	Si	
FERRANDINO ILARIA	CONSIGLIERE	Si	
PIRO RAFFAELLA	CONSIGLIERE	Si	
DI IORIO ANGELA	CONSIGLIERE	Si	
PISANI ANTONIO	CONSIGLIERE	Si	
SILVITELLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE		Si
IACCARINO ANNALISA	CONSIGLIERE	Si	
CASTAGNA GIOVAN BATTISTA	CONSIGLIERE	Si	
SENESE STANISLAO	CONSIGLIERE	Si	

Consiglieri Presenti N. **12**

Consiglieri Assenti N. **1**

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Simona Accomando.

Presiede il Presidente del Consiglio Giovanni Mattera



COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08/03/2024

AREA IV - ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2024

Firmatario

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casamicciola Terme, 09/03/2024

Il Responsabile

f.to Rag. Giuseppe Scotti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casamicciola Terme, 09/03/2024

Il Responsabile

f.to Rag. Giuseppe Scotti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Note:

L'Assessore al Bilancio

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n.10 del 29/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri di Consiglio n.15 del 12/05/2023 con la quale sono state confermate per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- le proroghe delle esenzioni a seguito degli eventi sismici in Italia Centrale 2016 (art. 1, comma 750) e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (art. 1, comma 768);
- la disciplina dei rapporti tra IMU e ILIA per la Regione Friuli Venezia Giulia (art. 1, commi 834 a 836);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

Richiamato il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. "Decreto Agosto" che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]

Dato atto che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Ritenuto opportuno approvare le aliquote del tributo come risultanti nel "**Prospetto aliquote IMU – Comune di Casamicciola Terme**" per l'annualità 2024;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione **consiliare n. 3 , in data 05/02/2010**;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare per l'anno 2024, nelle misure di cui al sottostante "Prospetto aliquote IMU – Comune di Casamicciola Terme", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PROSPETTO ALIQUOTE COMUNE CASAMICCIOLA TERME

ALIQUOTA	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1,A/8 e A/9)	0,6 %
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti	
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	
Aliquota ordinaria	1,06 %
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	1,06 %
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,90 %
Terreni agricoli	0,00 %
Aree fabbricabili	1,06 %
Altri immobili	1,06 %

- 2) di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze della stessa , attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale nelle forme previste dall'art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 e nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato " Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane (GU Serie Generale n.195 del 16/08/2021) ;
- 3) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2024 ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco che propone l'inversione dei punti all'ordine del giorno, ovvero il quarto punto "Esame ed Approvazione Aliquote Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno di imposta 2024." prima del terzo "Esame ed Approvazione Aliquote dell'imposta di soggiorno per l'anno di imposta 2024", come da estratto verbale dell'odierna seduta, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale

UDITO l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Mattera che pone in votazione la proposta dell'inversione dell'ordine del giorno in tal senso: prima il punto quarto e poi il punto terzo, come da estratto verbale dell'odierna seduta, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi resi su 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE come di fatto approva, l'inversione dei punti all'ordine del giorno in tal senso: prima il punto quarto e poi il punto terzo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITO al prot. dell'Ente al n. 6685 del 14.03.2024, il Parere favorevole dell'Organo di Revisione Rag. Patrizia Corsano sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 08/03/2024 avente per oggetto: "Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2024";

UDITA la relazione dell'Assessore esterno Vice Sindaco Dott. Antonio Carotenuto, come da estratto verbale dell'odierna seduta, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

UDITO l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Mattera che pone in votazione la proposta di Deliberazione;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 2 astenuti, resi su 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE come di fatto approva, la proposta di deliberazione n. 3 del 08.03.2024, e i relativi allegati ed avente ad oggetto "Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2024";

DI DICHIARARE con distinta e separata votazione resa in forma palese, con n. 10 voti favorevoli e n. 2 astenuti, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 4 del 15/03/2024

Il presente verbale viene letto, approvato, e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Giovanni Mattera

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Simona Accomando

La presente deliberazione è stata registrata al n. 464 del registro delle pubblicazioni in data 26/03/2024 per essere affissa all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Casamicciola Terme, li 26/03/2024

Il Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d. lgs. n. 267/2000.

Casamicciola Terme, li 26/03/2024

Il Segretario Comunale
F.to **dott.ssa Simona Accomando**

Casamicciola Terme, li 26/03/2024

IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Simona Accomando

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione su conforme dichiarazione del messo è stata affissa all'Albo, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a partire dal 26/03/2024;

Casamicciola Terme, li 26/03/2024

IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Simona Accomando

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d. lgs. n. 267/2000.

Casamicciola Terme, li 26/03/2024

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Simona Accomando

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Casamicciola Terme, li 26/03/2024

**IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 -
AFFARI GENERALI**

**Patrizia
Corsano**

SerialNumber =
TINIT-CRSPRZ64R
65A509G
C = IT

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**Parere del revisore sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 03
del 08/03/2024 avente per oggetto:**

**Nuova Imposta Municipale Propria (IMU)- Determinazione
delle aliquote per l'anno 2024**

L'ORGANO DI REVISIONE

CORSANO Rag. Patrizia

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE n 15 DEL 12 /03/2024

Il giorno 12 del mese di Marzo dell'anno 2024, nella persona della Rag. Patrizia Corsano, Revisore unico del Comune di Casamicciola Terme , nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 18 novembre 2023,

ha proceduto all'esame della proposta di delibera di Consiglio Comunale 03 del 08/03/2024 ricevuta in data 09/03/2024 avente per oggetto: “ **Nuova Imposta Municipale Propria (IMU)- Determinazione delle aliquote per l'anno 2024**”

Premesso che:

- l'art. 1 comma 738, della Legge 160/2019 ha abolito l'imposta unica comunale (UIC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), nel contempo il legislatore ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo;
- L'ente ha ravvisato l'opportunità di modificare le aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU) di cui i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della legge 160/2019;

VISTI:

1. La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale oggetto del presente parere riportante il dettaglio delle modifiche proposte alle tariffe dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ;
2. l'art 1 comma 169 della legge 296/2006;
3. l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74 comma 1. n. 35. lettera c, D.Lgs. n.118/2011, aggiunto dall'art 1, comma 1 lett aa) D.Lgs n. 126/2014;
4. il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 ,l'art.4 D.L.50/2017, convertito con modifiche, dalla L. 96/2017.

Esaminata

- la normativa vigente;
- I pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.49 D.LGS 267/2000 dal Funzionario responsabile del settore Rag. Giuseppe Scotti.

Tenuto conto che l'art 239, comma 1 lett b) del D.lgs 267/2000, tra gli altri, che il revisore rilasci specifico parere.

Sulla base di quanto sopra esposto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di Delibera avente per oggetto: **Nuova Imposta Municipale Propria (IMU)- Determinazione delle aliquote per l'anno 2024**

IL REVISORE UNICO

Rag. Patrizia Corsano

